

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 14/11/2024

FATTO

Parte ricorrente, espletata infruttuosamente la fase del reclamo, si rivolge all'ABF specificando di aver stipulato, nell'anno 2020, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario chiamato nel presente procedimento. Successivamente, nell'anno 2023, il ricorrente, esercitando l'opzione di estinzione anticipata del prestito contenuta nel contratto, ha restituito l'importo mutuato. A tal riguardo, la parte chiarisce che, nell'originario piano di ammortamento, il capitale doveva essere restituito mediante il pagamento di ottantaquattro rate mensili, mentre il rimborso anticipato è avvenuto dopo il pagamento di trentaquattro rate. Il ricorrente, inoltre, chiarisce di aver pagato, per intero ed in via anticipata, gli oneri connessi al prestito per spese di istruttoria e spese per l'agente mediatore del credito, e di non aver ricevuto il corretto rimborso di tali oneri connessi al credito, per la quota imputabile alle rate a scadere alla data del rimborso e, pertanto, non più dovute all'intermediario. La parte chiede altresì la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'intermediario dopo l'estinzione del finanziamento, il rimborso della commissione di estinzione anticipata addebitatagli, nonché gli interessi e le spese sopportate per la difesa nel presente procedimento.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, replica che, a seguito del reclamo sono state restituite al ricorrente parte delle spese d'istruttoria, calcolate secondo il criterio della curva degli interessi, e i relativi accessori. Nella propria difesa, l'intermediario chiarisce

altresì che le spese applicate al finanziamento ed i servizi che le stesse remunerano sono chiaramente descritte in contratto, il quale inoltre indica quelle rimborsabili in caso di estinzione anticipata ed il relativo criterio di calcolo per determinarne l'ammontare. Circa la richiesta per le commissioni di intermediazione, la difesa della parte rileva la loro natura di spese *up front*, poiché maturano per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata. Le spese in parola, inoltre, sono state sostenute per via di una libera scelta del ricorrente che si è rivolto, di propria iniziativa, ad un soggetto specializzato che ha svolto attività preliminari alla stipula del contratto. Sempre in riferimento a tale commissione e sempre sulla base di tale circostanza di fatto, l'intermediario rileva la propria carenza di legittimazione, eccependo che essa dovrebbe essere indirizzata nei confronti del soggetto a cui le somme sono state effettivamente corrisposte. La parte contesta altresì la richiesta di restituzione delle spese di istruttoria, data la loro natura *up front*. La parte, infine, si oppone alla richiesta di rimborso delle spese legali, poiché non richieste in sede di reclamo e comunque non provate, oltre che escluse dall'orientamento comune desumibile dalle decisioni ABF in fattispecie aventi oggetto simile a quello dell'odierna controversia, nonché alla commissione di estinzione anticipata, legittimamente applicata a seguito del rimborso anticipato.

DIRITTO

Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario. A tal riguardo, va osservato che l'indebito lamentato dal ricorrente si è realizzato nel momento in cui, all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, la restituzione delle somme per oneri connessi al credito è avvenuta per una misura che la parte reputa inadeguata. Dato che è stato l'intermediario chiamato nella presente procedura a liquidare il rateo delle spese da rimborsare e incassare quanto necessario per estinguere il finanziamento, detratte le spese non più dovute, ne segue che sussiste la legittimazione dell'intermediario stesso a resistere nel presente procedimento.

L'esame nel merito delle domande del ricorrente può essere svolto dopo aver osservato che la data di stipula del contratto è nell'anno 2020. L'articolo 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed entrato in vigore il 25 luglio 2021, aveva modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati dopo quest'ultima data, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati prima, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La norma così formulata è stata oggetto dell'intervento da parte della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: *"La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". Su tale premessa la Corte Costituzionale ha quindi affermato che: "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, limitatamente alla frase "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

Alla luce della sopra sintetizzata decisione, i Collegi territoriali ABF hanno ritenuto necessario applicare i principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del D.L. 73/2021.

In particolare, il collegio Coordinamento aveva chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, il cui articolo 27 ha modificato l'articolo 11 octies del D.L. 73/2021, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

La quantificazione della misura del credito spettante al ricorrente deve essere operata previa definizione del criterio con il quale le richieste spese connesse al finanziamento devono essere imputate alle singole rate. A tal riguardo, tenuto conto degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF, la lettura del contratto di finanziamento consente di osservare che la commissione di intermediazione ha natura *up front*.

Circa le spese di istruttoria, va osservato che nel contratto che disciplina il finanziamento è specificato che esse sono finalizzate a remunerare attività quali *"selezione e controlli esercitati [...] sulla rete di vendita"* e relative all'utilizzo di una *"struttura organizzativa"*. Ciò, richiamando l'orientamento consolidato dei Collegi ABF (si veda, ad esempio, Collegio ABF di Palermo, decisione n. 3326/23 e Palermo n. 13007/23) conduce a ritenere che esse hanno carattere *recurring*, poiché rimandano ad attività che si svolgono lungo l'intero rapporto negoziale.

Sulla base di quanto sin qui dedotto, tenuto conto delle somme pagate dal ricorrente per i titoli indicati nell'atto difensivo della parte, del numero delle rate previste nel piano di ammortamento e di quelle effettivamente scadute e pagate, nonché, ancora, delle somme

che l'intermediario, in esito al reclamo, ha già restituito per le spese di istruttoria (€ 237,61), si determina un residuo credito dell'odierno ricorrente per € 140,96 per quest'ultima tipologia di spesa, nonché di € 333,28 per rimborso delle commissioni pagate al mediatore del credito. Il credito del ricorrente si determina in complessivi € 474,24. A tale somma occorre aggiungere gli interessi, da calcolarsi nella misura del tasso legale dalla data del reclamo al dì del soddisfo.

La domanda del ricorrente per il riconoscimento di ulteriori somme indebitamente trattenute, contestata dall'intermediario come infondata, risulta effettivamente non provata e non può essere, conseguentemente, accolta.

Circa la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, prevista in contratto ed addebitata al cliente a seguito dell'esercizio della relativa opzione, va rilevato preliminarmente che parte ricorrente non ha dedotto la ragione a fondamento della propria richiesta. Sul punto occorre, inoltre, osservare che la documentazione in atti non evidenzia la sussistenza di ipotesi di esclusione dell'indennizzo dovuto all'intermediario e che la misura della commissione stessa è stata determinata entro i limiti previsti dalla legge. Per quanto sopra, conformemente alla posizione assunta dai collegi territoriali ABF, orientata in conformità al principio affermato dal Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 5909/20), segue che la domanda non può essere accolta.

La richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale nel presente procedimento, rilevato che la relativa domanda non era stata avanzata nell'originario reclamo e che non vi è obbligo di patrocinio tecnico nei giudizi davanti all'ABF, anche tenuto conto del contenuto delle domande, non può essere accolta.

rate complessive		84	rate scadute		34	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue		50	TAN		5,00%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN									
Spese di istruttoria						636,00 €	Recurring	Pro rata temporis	378,57 €	237,61 €	140,96 €
Commissioni intermediario incaricato						892,08 €	Up front	Curva degli interessi	333,28 €		333,28 €
Totale											474,24 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 474,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12734 del 11 dicembre 2024

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI